



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 2132 del 21/12/2016

OGGETTO: FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.29 DEL 28 GENNAIO 2016 DI COSTITUZIONE DEL FONDO

IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue:

Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività — nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» — sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti.

Le modalità di determinazione delle predette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali [CCNL] per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 22 gennaio 2004, mentre la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il fondo è fornita dall'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello del 1° aprile 1999 sottoscritto il 14 settembre 2000.

Le predette norme sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti collettivi nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (articolo 4 CCNL del 9 maggio 2006, articolo 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e articolo 4 CCNL del 31 luglio 2009).

L'articolo 1 — comma 557 — della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ha introdotto il principio generale della riduzione delle spese di personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 9 — comma 2bis — del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 s.m.i. «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», così come modificato dal comma 456 della legge n.

147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), prevede che «...a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

La legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015, n. 208 – all’articolo 1, comma 236, stabilisce infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

— Dato atto che:

- a. le risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sono quantificate senza margine di discrezionalità sulla base delle citate disposizioni contrattuali;
- b. le risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, sono inserite a seguito di formalizzazione da parte dell’amministrazione dell’ente e integrate nel corso dell’anno;
- c. questo ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*»;
- d. la coerenza della spesa prevista dal presente provvedimento con gli equilibri generali di bilancio e con il principio di riduzione programmata delle spese di personale — così come previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 s.m.i «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» e dall’articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 s.m.i. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» — sarà sottoposta alla verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente all’ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’ anno 2016.

Vista la determinazione n 29 del 28 gennaio 2016 con cui si è provveduto a costituire il «Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente» per l’anno 2016, relativamente alle sole risorse fisse, per complessivi € 992.824,75, fatta salva comunque la possibilità di procedere nel corso dell’anno e a consuntivo a integrazioni per quanto concerne la quantificazione delle risorse variabili.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 20 gennaio 2016, con cui è stata attribuita, per l’attività di «Segreteria particolare del sindaco», l’indennità prevista dall’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*», nella misura di € 3.840,00 annui;

Viste le deliberazioni della giunta comunale n. 130 del 26 maggio, n. 146 del 23 giugno 2016 e n. 273 del 7 dicembre 2016 con cui sono state approvate alcune iniziative comportanti incremento di prestazione lavorativa da parte del personale comunale, denominati “piani di attività” e “progetti di risultato ed è stata conseguentemente approvata l’integrazione del “Fondo sviluppo risorse umane e produttività” per l’anno 2016 relativamente alle risorse variabili di cui all’articolo 15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999 per un importo complessivamente pari a € 175.699,00.

Considerata in ultimo la deliberazione della Giunta comunale n.274 del 7 dicembre 2016 con cui è stato autorizzato l’inserimento tra le risorse variabili del “Fondo sviluppo risorse umane e produttività” per l’anno 2016, la somma corrispondente all’1,2% del monte salari 1997 — pari a € 96.462,00 —, così come consentito dall’articolo 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999.

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione delle risorse decentrate per l'anno 2016 nei termini di cui al prospetto "Fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2016", che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato "A"], con riserva di integrazioni a consuntivo delle risorse variabili.

— Preso atto che:

occorre dare applicazione al richiamato articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 secondo cui il Fondo per il 2016 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

il Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente relativo all'anno 2015 è stato definito con determinazione dirigenziale n.1767 del 5 dicembre 2016 per un importo pari a € 1.288.382,00, di cui € 65.544,00 per voci non soggette al limite, quantificando pertanto il limite non superabile in € 1.222.838,00;

la decurtazione per la riduzione del personale in servizio si basa sulle indicazioni della Ragioneria generale dello stato che, in ultimo con la circolare RGS n. 12/2016, chiarisce che *la riduzione andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa).*

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2016;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 30 dicembre 2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del settore Contratti e personale;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – "Assetto organizzativo",

DETERMINA

1. di rideterminare — secondo le linee, i criteri e i limiti di massima in premessa illustrati — il «Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente» per l'anno 2016, nei termini riportati nel prospetto riepilogativo che viene allegato a questo provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [Allegato "A"];
2. di dare atto che il fondo viene ridotto così come richiesto dal richiamato articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [legge di stabilità 2016];

3. di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa alle rappresentanze sindacali;
4. di dare atto che responsabile del procedimento del presente provvedimento è il sottoscritto, dirigente del settore Contratti e personale;
5. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**